

STATUTO

ALLEGATO "B"
AL N. 651
DI RACCOLTA

Articolo 1

Denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e ss. cod. civ., un'associazione senza fini di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSORZI INDICAZIONI GEOGRAFICHE", in forma abbreviata "AICIG", nel seguito del presente Statuto anche "Associazione".

Articolo 2

Sede

2.1 La sede dell'Associazione è stabilita in Roma (RM), Via XX Settembre n. 98/G.

Articolo 3

Durata

3.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 4

Scopo

4.1 L'Associazione, che non persegue fini di lucro, è costituita allo scopo di:

- (i) favorire lo sviluppo omogeneo del settore delle produzioni agroalimentari di qualità tutelate e lo scambio costante di informazioni promuovendo un confronto permanente tra i consorzi di tutela riconosciuti anche se appartenenti a filiere differenti;
- (ii) sostenere la politica delle indicazioni geografiche in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- (iii) seguire costantemente l'evoluzione normativa del settore delle indicazioni geografiche.

4.2 L'Associazione, anche per le attività di cui al punto precedente, si confronterà con le associazioni di categoria.

Articolo 5

Soci

5.1 Possono far parte dell'Associazione esclusivamente i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 6

Ammissione

6.1 La richiesta di ammissione all'Associazione deve essere corredata della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5.1 e deve essere indirizzata al Segretario dell'Associazione.

6.2 Il Segretario, ricevuta una nuova richiesta di ammissione, deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi del precedente art. 5.1 e riferire l'esito delle proprie verifiche al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo comunica all'interessato l'eventuale ammissione all'Associazione, l'importo, i termini e le modalità di pagamento della quota associativa e degli eventuali ulteriori contributi dovuti all'Associazione.

6.3 In caso di ammissione, l'acquisto della qualità di socio decorre dalla data in cui il nuovo socio provvede a versare la quota associativa e gli eventuali contributi supplementari nei termini e con le modalità comunicategli dal Consiglio Direttivo, anche per il tramite del Segretario.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci

7.1 I soci hanno diritto ad essere regolarmente informati in merito alle attività dell'Associazione, a menzionare la loro partecipazione all'Associazione e ad utilizzare, unitamente al proprio e nel rispetto dello scopo dell'Associazione, il logo che la stessa determinerà di assumere.

7.2 I soci, se in regola con il pagamento delle quote associative e degli eventuali ulteriori contributi loro richiesti nonché di tutto quanto ad altro titolo dovuto all'Associazione, hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di esprimere il loro voto.

7.3 I soci si obbligano a:

- i. concorrere alla costituzione del Fondo associativo, effettuando tutti i versamenti a qualsiasi titolo dovuti e/o richiesti dal Consiglio Direttivo;
- ii. rispettare le norme del presente Statuto, nonché tutte le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 8

Perdita della qualità di socio

8.1 Ciascun socio potrà recedere dall'Associazione alla fine di ciascun anno solare con comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata a.r., all'attenzione del Presidente dell'Associazione. Il recesso diviene automaticamente operativo con lo scadere dell'anno in corso. Resta in ogni caso salva la facoltà del socio di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento per giusta causa e con effetto immediato.

8.2 La perdita della qualità di socio può determinarsi, oltre che nell'ipotesi di recesso esercitato ai sensi del precedente art. 8.1, in caso di esclusione deliberata dall'Assemblea, qualora il socio:

- i. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- ii. abbia posto in essere attività o comportamenti incompatibili con gli scopi dell'Associazione;
- iii. non abbia versato la quota associativa e gli ulteriori eventuali contributi nei termini fissati.

8.3 In ogni caso, il socio recedente o escluso dovrà assolvere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione ed in corso alla data di efficacia del recesso o dell'esclusione e non avrà diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione nè alcun diritto a ripetere le quote e/o i contributi

versati.



Articolo 9

Organi dell'Associazione

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- i Comitati Interni.

Articolo 10

Assemblea dei soci

10.1 Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea tutti i soci in regola con i versamenti dovuti all'Associazione. I soci che rientrano nelle fasce contributive di cui ai successivi articoli 16.1.1 e 16.1.2 hanno diritto di esprimere un voto a testa in Assemblea; i soci che rientrano nella fascia contributiva indicata nell'articolo 16.1.3 esprimono due voti a testa in Assemblea mentre i soci che rientrano nella fascia di cui all'articolo 16.1.4 esprimono tre voti a testa in Assemblea.

10.2 L'intervento in Assemblea può avvenire anche a mezzo di delega scritta conferita ad un altro socio; nessun socio può rappresentare per delega più di tre altri soci.

10.3 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto nonché qualora se ne ravvisi la necessità.

10.4 L'Assemblea è convocata, a mezzo fax o e-mail confermato da lettera raccomandata A/R, nel luogo indicato nell'avviso che deve contenere, altresì, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, che dovrà contenere altresì l'indicazione della data per la prima e seconda convocazione (in giorni differenti), deve essere inviato a cura del Presidente almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

10.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assemblea nominerà tra i presenti il proprio presidente. Delle riunioni dell'Assemblea si redigerà apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

10.6 Salvo quanto diversamente pattuito nel presente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando è rappresentata, anche per delega, più della metà dei voti disponibili. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti alla riunione.

10.7 L'Assemblea delibera sulle materie relative al funzionamento dell'Associazione, sulle eventuali modifiche delle quote associative annuali definite nel successivo art. 16, nonché sulle altre questioni di volta in volta indicate all'ordine del giorno, con le seguenti maggioranze: (i) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti; (ii) in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti in Assemblea. Resta peraltro inteso che le delibere sugli eventuali contributi straordinari dovuti dai soci potranno essere validamente assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti in Assemblea.

10.8 Le delibere inerenti le modifiche dello Statuto sono validamente prese con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno due terzi dei voti disponibili e il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti. Le delibere inerenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 11

Consiglio Direttivo

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 11 (undici) secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

11.2 I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dal precedente art. 10, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. Fermo restando quanto precede, i componenti del Consiglio Direttivo nominati nell'atto costitutivo durano in carica fino alla prossima assemblea.

11.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi membri. La convocazione, con l'indicazione del luogo, della data e degli argomenti della riunione, è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso e, nei casi di urgenza, con almeno 3 (tre) giorni.

11.5 Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le relative delibere sono validamente prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le astensioni non si computano ai fini del calcolo delle maggioranze. Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate su di un apposito libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

11.6 Non sono ammesse deleghe di rappresentanza o di voto.

11.7 I membri del Consiglio Direttivo cessano dalla loro carica (i) per dimissioni, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio, (ii) alla scadenza naturale, (iii) immediatamente in caso di dichiarazione di incapacità e, in ogni caso, nei limiti di legge, (iv) in caso di revoca deliberata dall'Assemblea per giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

11.8 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo svolgono le funzioni loro attribuite a titolo gratuito e salvo, in ogni caso, un rimborso forfetario delle spese sostenute per lo svolgimento delle medesime funzioni, determinato dall'Assemblea.

11.9 Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri con il potere di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi nei limiti della delega.



11.10 Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno il Presidente e provvede alla sua eventuale revoca;
- b) nomina il Segretario al di fuori dei suoi membri, ne determina il compenso e ne delibera l'eventuale revoca;
- c) amministra l'Associazione provvedendo alla sua gestione ordinaria e straordinaria, in ogni caso, nei limiti di legge e del presente Statuto;
- d) si impegna a confrontarsi con le associazioni di categoria di cui all'articolo 4.2, definendone le modalità al fine di individuare possibili posizioni condivise;
- e) predispone il rendiconto dell'Associazione e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- f) provvede, nell'ambito della gestione dell'Associazione, all'assunzione del personale necessario al funzionamento della stessa, definendone i termini e le condizioni di assunzione;
- g) provvede a redigere l'eventuale Regolamento interno;
- h) delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- i) consulta, anche tramite il Segretario, i Comitati Interni in merito alle questioni tecniche specifiche di ciascun settore produttivo rappresentato nell'Associazione;
- j) nomina, tra i suoi membri, il tesoriere dell'Associazione.

Articolo 12

Presidente

12.1 Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica fino alla cessazione del suo mandato di consigliere e può essere rieletto.

12.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, può impegnare validamente con la propria firma l'Associazione.

12.3 Spetta al Presidente:

- a) la firma sociale;
- b) la rappresentanza, anche processuale, dell'Associazione;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- d) esercitare i poteri e le attribuzioni conferitegli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- e) autorizzare il Segretario ad avvalersi di eventuali consulenti esterni per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- f) sottoscrivere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio.

Articolo 13

Segretario

13.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dei soci dell'Associazione e su proposta del Presidente. Il Segretario dura in carica per 3 (tre) anni. E' fatto in ogni caso salvo il diritto di revoca da parte del Consiglio Direttivo. Il Segretario viene retribuito per l'attività svolta in favore dell'Associazione nella misura e secondo le modalità decise dal Consiglio Direttivo.

13.2 Il Segretario:

- a) collabora con il Presidente nell'attuazione e nell'organizzazione delle attività ed operazioni deliberate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- b) coordina l'attività dei singoli Comitati in particolare nell'esecuzione delle attività di supporto tecnico;
- c) con l'autorizzazione del Presidente, può avvalersi di consulenti esterni per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- d) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, redige e sottoscrive i relativi verbali;
- e) raccoglie e verifica le richieste di ammissione e la relativa documentazione e ne riferisce al Consiglio;
- f) custodisce i documenti dell'Associazione.

Articolo 14

Comitati Interni

14.1 L'Associazione è dotata di uno o più Comitati Interni per le diverse filiere produttive relative a D.O.P. e I.G.P., che possono essere accorpate.

14.2 Ogni socio ha diritto di nominare un proprio rappresentante che partecipi ai lavori del rispettivo Comitato Interno, comunicando gli estremi via e-mail al Presidente e/o al Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi ultimi dovessero richiedere dei pareri ai Comitati Interni.

14.3 I Comitati Interni svolgono, ciascuno relativamente al settore di propria competenza, su richiesta del Presidente e/o delibera del Consiglio Direttivo, un'attività di consulenza a favore dell'Associazione.

14.4 I pareri che ciascun Comitato Interno deve fornire, su richiesta, devono essere redatti per iscritto ed indirizzati nei termini e con le modalità di volta in volta previste, al Consiglio nella persona del Presidente.

Articolo 15

Collegio Sindacale

15.1 Il Collegio Sindacale, composto da uno a tre membri, è nominato dall'Assemblea che ne designa anche il Presidente. Tutti i Sindaci devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

15.2 Il Collegio Sindacale esercita tutte le funzioni ed attribuzioni previste dall'art. 2397 e ss. del Codice Civile in materia di Società per Azioni e dalle ulteriori norme vigenti. E' facoltà del Collegio Sindacale presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

15.3 Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e tutti i suoi componenti ed il Presidente sono rieleggibili senza limiti di mandato.

15.4 Ai componenti del Collegio Sindacale ed al Presidente è corrisposto un compenso annuale determinato dall'Assemblea di Soci; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese documentate in ragione del loro ufficio.



Articolo 16

Quote associative

16. 1 Per le spese di gestione dell'Associazione, i soci verseranno una quota associativa annua determinata in diverse fasce con riferimento all'importo aggregato dei contributi incassati da ciascun socio da parte dei rispettivi consorziati e di egual importo per ciascun socio appartenente alla medesima fascia. Le fasce e le relative quote associative sono le seguenti:

16.1.1. per un importo aggregato di contributi incassati inferiore o uguale ad Euro 100.000,00 (centomila/00), la relativa quota annua sarà pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

16.1.2 per un importo aggregato di contributi incassati compreso tra Euro 100.000,01 (centomila/01) e Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), la relativa quota annua sarà pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00);

16.1.3 per un importo aggregato di contributi incassati compreso tra Euro 500.000,01 (cinquecentomila/01) e Euro 1.500.000,00 (unmilione e cinquecentomila/00), la relativa quota annua sarà pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

16.1.4 per un importo aggregato di contributi incassati superiore a Euro 1.500.000,01 (unmilione e cinquecentomila/01), la relativa quota annua sarà pari a Euro 3.000,00 (tremila/00).

Articolo 17

Fondo comune

17.1 Il fondo comune per lo svolgimento delle attività dell'Associazione è costituito, nella fase iniziale di vita dell'Associazione, dalla eventuale somma conferita dai soci all'atto costitutivo. Durante la vita dell'Associazione, il fondo comune verrà incrementato dalle quote associative, dai contributi straordinari eventualmente versati su delibera dell'Assemblea, da eventuali avanzi di gestione e da eventuali contributi versati a titolo di liberalità.

Articolo 18

Esercizio e rendiconto

18.1 L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare.

18.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

18.3 Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio, potranno essere erogati entro l'esercizio successivo purché destinati ai fini dell'Associazione.

Articolo 19

Estinzione dell'Associazione e devoluzione del fondo comune

19.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa intervenuta, l'Assemblea nomina un liquidatore, determinandone i poteri e deliberando in ordine alla devoluzione del fondo comune.

Articolo 20

Rinvio

20.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto, si rinvia agli artt. 14 e ss. del Codice Civile.

Luigi Di Biase

Alessandro
notaio

[Signature], *2/10*

